



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

FLORE

Repository istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze

Capitolo XVIII - Garanzie e responsabilità

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:

Original Citation:

Capitolo XVIII - Garanzie e responsabilità / M. Ermini. - STAMPA. - (2009), pp. 461-463.

Availability:

The webpage <https://hdl.handle.net/2158/778732> of the repository was last updated on

Publisher:

Giuffrè

Terms of use:

Open Access

La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze (<https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf>)

Publisher copyright claim:

La data sopra indicata si riferisce all'ultimo aggiornamento della scheda del Repository FloRe - The above-mentioned date refers to the last update of the record in the Institutional Repository FloRe

(Article begins on next page)

MARIO ERMINI

Parte Seconda. LE DONAZIONI
Capitolo XVIII. GARANZIE
E RESPONSABILITÀ



giuffrè editore - 2009

Estratto dal volume:

DIRITTO CIVILE

diritto da NICOLO LIPARI e PIETRO RESCIGNO
coordinato da ANDREA ZOPPINI

VOLUME II

SUCCESSIONI, DONAZIONI, BENI

I

LE SUCCESSIONI E LE DONAZIONI

Giuseppe AMADIO, Felice Maurizio D'ETTORE, Mario ERMINI,
Marco JIÉVA, Silvia Teodora MASUCCI, Enrico MOSCATI

Capitolo XVIII

GARANZIE E RESPONSABILITÀ

1. Garanzia per evizione. — 2. Vizi della cosa donata.

Bibliografia: AMBROSOLI, *La garanzia per evizione*, in *La donazione*, *Tratt. Bonifini*, Torino, 2001, 959 ss.; BALBI, *La donazione*, in *Tratt. Grosso-Santoro Passarelli*, Milano, 1949; BIONDI, *Le donazioni*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1961; CABOZZI, *Successioni e donazioni*, II, Milano, 1982; CARNEVALI, *Le donazioni*, in *Tratt. dir. priv. Rascigno*, 2^a ed., Torino, 2000, 481 ss.; GIANNATTASIO, *Delle successioni. Dir. visione. Donazione*, in *Comm. c.c. Torino*, 1964; IACOVINO-TAVASSI-CASSANDRO, *La donazione*, coord. da Carandella, Milano, 1996; PALAZZO, *Le donazioni*, Milano, 2000; RUBINO, *La compravendita*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1962; TORRENTE, *La donazione*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1956.

1. Garanzia per evizione.

In tre sole ipotesi, per l'art. 797 c.c. il 'donante è tenuto a ipotesi garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi può soffrire delle cose donate'. Se ne deduce un'attenuazione della responsabilità del donante, questi non conseguendo alcuna controprestazione dal contratto.

In primo luogo, quando sia stata espressamente promessa dal donante (non può dunque ricavarsi per implicito: CARNEVALI, 576; PALAZZO, 447; TORRENTE, 506; pur non essendo necessario l'utilizzo di formule sacramentali: GIANNATTASIO, 303; PALAZZO, 450) e nel *quantum* o con le modalità dal medesimo stabiliti.

Si ritiene che tale promessa possa essere contenuta nell'atto di donazione, oppure in atto successivo che abbia uguale forma del negozio donativo (BIONDI, 550; CARNEVALI, 576; PALAZZO, 450. *Contra*, GIANNATTASIO, 310, per il quale non è necessaria la forma solenne).

Dolo o fatto personale del donante

In secondo luogo, la garanzia è dovuta quando "l'evizione dipenda dal dolo o dal fatto personale" del donante.

Seguendo la lettera della norma, si distingue il dolo — inteso come consapevolezza dell'altruità del bene oggetto della donazione, volutamente tacita dal donante, ed è quindi vizio che precede la stipulazione del contratto — dal fatto proprio del donante. Quest'ultimo è un *quid pluris* rispetto al dolo (RUBINO, 747), prodotto in epoca successiva alla donazione (come nel caso in cui il donante alieni ad altri la cosa donata, prima che il donatario ne trascriva l'acquisto ovvero, trattandosi di beni mobili, ne consegua il possesso: BALBI, 309; CARNEVALI, 577; PALAZZO, 451; TORRENTE, 509. Sulle difficoltà di distinguere i confini di operatività degli artt. 789 e 797, n. 2, c.c. BRONDI, 554; da ultimo anche AMBROSOLI, 975 ss.). Il contenuto della garanzia di cui al n. 3 dell'art. 797 c.c., è dedotto dalla disciplina degli artt. 1483-1484 c.c. sull'evizione in tema di vendita (BRONDI, 559; PALAZZO, 453; TORRENTE, 511; v. anche CARNEVALI, 578).

Modus

In terzo luogo, la garanzia è connessa alla donazione modale ed a quella remuneratoria, in cui "è dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entità delle prestazioni ricevute dal donante". Nella prima delle due ipotesi, si ritiene che essa serva ad impedire che il donatario, adempiuto l'onere modale, subisca poi un depauperamento. Nella seconda, commisurare la garanzia all'"entità delle prestazioni ricevute dal donante", delimita il riferimento alle sole donazioni per speciale remunerazione (e non anche a quelle per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario: BALBI, 51 s.; CARNEVALI, 577 s.; GIANNATTASIO, *passim*; TORRENTE, 512).

2. Vizi della cosa donata.

Di regola non garantiti

Per l'art. 798 c.c., "la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa a meno che il donante sia stato in dolo".

L'*incipit* della norma fa intendere la correlazione della responsabilità per vizi della cosa con la garanzia per evizione (*supra* § 1) ed anche in tal caso il legislatore attenua la responsabilità del donante: la prima era di regola non dovuta, salvo i tre casi legislativamente prefigurati; e di regola nemmeno la seconda è dovuta, "salvo patto speciale" e "a meno che".

Il "patto speciale" si intende nel significato di espresso (CA. SALVO PATTO POZZI, 856; CARNEVALI, 578; GIANNATTASIO, 306, 312; TORRENTE, 514. *Contra*, BRONDI, 563 s.; BALBI, 52); ma può non essere tale, e risultare da comportamenti concludenti, in caso di donazioni manuali.

Si ritiene che il dolo implichi la specifica volontà di danneggiare il donatario (IACOVINO, 275; PALAZZO, 461. Ad avviso di CARNEVALI, 579, non è indispensabile un'attività di occultamento dei vizi e, d'altra parte, la facile riconoscibilità rende difficilmente ipotizzabile il dolo; così anche BALBI, 53. *Contra*, TORRENTE, 515, che ravvisa il dolo nel donante che, conoscendo i vizi della cosa, li abbia taciti al donatario; così anche AMBROSOLI, 986).

Ancorché la norma in esame non ne faccia menzione, al dolo deve essere analogicamente equiparata la colpa grave del donante.

In mancanza di una norma corrispondente a quella dell'art. 1495, co. 2, c.c. in tema di compravendita, ci si potrebbe chiedere se il donante sia responsabile del danno subito dal donatario a causa dei vizi della cosa donata: ad esempio, danno alla salute a seguito di sinistro stradale, per i vizi del veicolo. Forse, il donatario-danneggiato potrebbe esperire l'azione risarcitoria *ex art.* 2043 c.c., per colpa del donante nell'aver ignorato i vizi della cosa.